

*Ufficio Territoriale del Governo***ALLEGATO N. 1
CAPITOLATO TECNICO****Articolo 1
Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento delle strutture ricettive temporanee, **esclusivamente dedicate ai minori stranieri non accompagnati (MSNA)** di età non inferiore ad anni 14, di cui all'articolo 19, comma 3 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e successive modifiche e integrazioni.
2. I servizi oggetto del presente capitolato sono assicurati dal gestore, secondo le specifiche tecniche (Allegato 1-bis), in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, la cui capacità massima è fissata in 25 posti per MSNA.
3. Ogni aspirante gestore potrà proporre e mettere a disposizione un centro di accoglienza composto da una o più strutture ricettive fino ad un massimo di 25 posti complessivi, fermo restando che presso ciascuna struttura dovranno essere assicurati distintamente tutti i servizi e le forniture previste dal presente capitolato.
4. Ciascuna struttura assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore.
5. E' consentito l'affidamento dell'appalto senza la suddivisione in lotti prestazionali, in quanto l'unicità e l'indivisibilità delle prestazioni rende non conveniente né efficace la separazione in lotti, non essendo possibile raggiungere il medesimo risultato con una parcellizzazione dei servizi descritti nel presente Capitolato.
6. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali del MSNA, considerando prioritariamente il superiore interesse dello stesso anche in relazione alla sua provenienza, alla sua fede religiosa, al suo stato di salute, alla differenza di genere, alla presenza di situazioni di vulnerabilità, e predisponendo le misure idonee a prevenire forme di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei MSNA presenti nella struttura.
7. Dell'accoglienza del minore è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio.
8. La Prefettura si riserva la facoltà di verificare preventivamente, all'affidamento del servizio, l'idoneità delle strutture proposte.
9. Tale idoneità deve essere intesa in senso generale e riguarda tutti gli aspetti tecnici, amministrativi, logistici ed ambientali, con particolare riferimento all'eventuale presenza di altri centri per l'immigrazione e/ o centri SAI nell'ambito del Comune.
10. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. Nell'eventualità che l'immobile messo a disposizione dall'Ente Gestore sia dichiarato inidoneo per motivi logistici e ambientali ovvero che sia ridotto il numero di persone ospitabili presso

ciascuna struttura proposta è facoltà dell'Ente Gestore promuovere l'utilizzo di ulteriore struttura, la quale sarà comunque oggetto di separata valutazione sull'idoneità da parte della Prefettura.

Ufficio Territoriale del Governo

11. L'accoglienza dei minori è limitata al tempo strettamente necessario al loro trasferimento in progetti della rete SAI e in centri di accoglienza messi a disposizione dai Comuni, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 142/2015

Articolo 2

Erogazione di servizi e fornitura di beni

L'ente gestore assicura i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche allegate al presente capitolato (Allegati 1-bis), che ne costituiscono parte integrante.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il servizio comprende:

1. la registrazione del MSNA e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche indicate dalla Prefettura in cui sono annotati: i dati anagrafici, e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni del MSNA dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. l'attivazione di procedure (es. presidi dei punti di accesso, etc.) atte a verificare il controllo giornaliero delle entrate e delle uscite dei MSNA, finalizzate anche ad assicurare il rispetto degli orari indicati nel regolamento interno della struttura e a segnalare, fatti salvi gli adempimenti di legge, al direttore responsabile della struttura eventuali allontanamenti arbitrari o violazioni degli orari;
3. il rilascio al MSNA di un tesserino (*badge*) da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico delle presenze. Il rilascio del *badge* ed il sistema di rilevazione automatico delle presenze possono essere sostituiti, nei casi espressamente autorizzati dalla Prefettura, da un tesserino di riconoscimento recante la fotografia dello straniero e da un registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura stessa;
4. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
5. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità informatiche dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;
6. le interlocuzioni con le Autorità designate (Es. Prefetture, ASL, Questure, Autorità Giudiziaria minorile, etc.) necessarie per l'erogazione dei servizi indicati al presente capitolato, secondo le prescrizioni contenute nella Legge 7 aprile 2017, n.47.

7. il servizio di consultazione dei MSNA per la segnalazione di eventuali disservizi o proposte sullo svolgimento della vita di comunità nella struttura;
8. la custodia dei risparmi personali del MSNA ove richiesto dall'interessato e dei beni che non possono essere introdotti nella struttura ai sensi delle disposizioni regolamentari e delle indicazioni impartite dalla Prefettura;
9. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai

Ufficio Territoriale del Governo

- procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
10. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza del MSNA nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
 11. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dalla Prefettura;
 12. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
 13. la registrazione di qualsiasi erogazione di beni, servizi e somme di denaro a favore dei MSNA attraverso la tenuta di elenchi o registri di distribuzione/consegna da far firmare ai beneficiari del bene e/o la somma di denaro e/o servizio e controfirmati da una figura professionale operante nell'ambito dell'appalto, corredati dei relativi documenti identificativi, ovvero attraverso un sistema di registrazione informatizzato che consenta di tracciare le predette consegne ed erogazioni;
 14. le spese necessarie allo svolgimento delle pratiche amministrative (quali, ad. esempio, marche da bollo, costi per il rilascio dei permessi di soggiorno).

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

L'aggiudicatario, nella realizzazione delle attività, è tenuto ad utilizzare e ad attenersi alla "**Cartella personale del minore**", quale strumento pratico di raccolta informativa e supervisione interna, secondo il modello allegato al presente Capitolato (Allegato C). Una copia della scheda è trasmessa ai responsabili delle strutture di accoglienza presso cui viene trasferito il MSNA, con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. Il servizio di assistenza generica alla persona comprende:

1. Servizio di mediazione linguistico-culturale

Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dai MSNA presenti.

Il servizio è organizzato in modo da garantire, fin dall'ingresso in struttura, la copertura delle lingue parlate dal MSNA o comprese dallo stesso, al fine di consentirgli costantemente di comunicare;

2. Servizio di informazione e supporto legale

Il servizio assicura l'informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in apposito patto di accoglienza da consegnare al MSNA a cura dell'ente gestore, tradotto nelle principali lingue parlate dai MSNA presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo, che fissi le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate al minore e al suo benessere.

Il servizio assicura, altresì, attraverso l'impiego di personale qualificato, con modalità *child friendly*, l'informazione sulla normativa concernente le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, anche attraverso la diffusione di

Ufficio Territoriale del Governo

materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dai MSNA presenti nel centro.

Il servizio è propedeutico all'avvio delle procedure di identificazione, accertamento della minore età, affidamento/nomina tutore, richiesta della protezione internazionale, ricongiungimento familiare nonché rilascio/conversione permesso di soggiorno.

Il servizio assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, le seguenti attività:

- a. supporto alle Autorità competenti nella procedura di accertamento della minore età;
- b. supporto all'acquisizione da parte delle competenti Autorità della documentazione relativa all'identificazione del minore. Ciò tramite interviste, richieste di contatto con i familiari e supporto alle Autorità competenti, per le procedure di identificazione;
- c. collaborazione con i consolati dei Paesi di origine per il recupero della documentazione, qualora non sia emersa la volontà del minore di richiedere la protezione internazionale;
- d. supporto alle Autorità competenti nelle procedure di affidamento e nomina dei tutori;
- e. orientamento, informazione e supporto legale personalizzato per la predisposizione della documentazione necessaria a presentare richiesta di protezione internazionale, nonché per gli adempimenti procedurali successivi;
- f. supporto legale e accompagnamento finalizzato alla regolarizzazione del minore sul territorio italiano;
- g. informazione e supporto per il ricongiungimento con parenti in Italia o altri stati membri dell'UE attraverso *family tracing e data collection*, nel rispetto del Regolamento Dublino III;
- h. supporto nella gestione delle pratiche amministrative connesse al rilascio dei documenti necessari al MSNA (es. carta di identità, permesso di soggiorno, documento di viaggio).

Si specifica in ogni caso che, in aggiunta ai servizi richiesti dal presente Capitolato, dovrà essere garantito il supporto all'espletamento di tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento per la tutela del minore.

3. Servizio di orientamento al territorio

Il servizio assicura l'orientamento al territorio in modo da fornire le indicazioni di base sulle caratteristiche della società italiana e sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio.

4. Servizio di assistenza sociale

Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati, nonché alla segnalazione dei casi vulnerabili alle Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. Il servizio assicura l'assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero. Il servizio è svolto da un assistente sociale iscritto all'albo.

5. Servizio di assistenza psicologica

Il servizio assicura interventi psico-sociali personalizzati di supporto, in considerazione dello stress psico-fisico dei traumi causati dal viaggio verso l'Italia, nonché dai dolorosi vissuti personali di cui, spesso, i minori sono portatori. Il servizio comprende anche lo svolgimento di colloqui con i MSNA, individuali e di gruppo, da tenere in uno spazio fisico adeguato, appositamente individuato.

Ufficio Territoriale del Governo

Il servizio assicura, inoltre, dal momento dell'ingresso e durante la permanenza nella struttura, la valutazione immediata delle situazioni personali, con particolare riferimento alla individuazione delle persone portatrici di esigenze particolari, anche attraverso gli strumenti di supporto e di guida indicati dalle Autorità competenti. I MSNA che risultano portatori di esigenze particolari sono tempestivamente segnalati a cura degli operatori del servizio al medico competente, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati.

Gli interventi di assistenza sanitaria e supporto psico-sociale dovranno essere concordati con il Servizio sanitario regionale.

La corretta presa in carico del minore e la verifica delle sue condizioni psico-fisiche può condurre il personale specializzato coinvolto nell'appalto, all'identificazione nel minore di elementi riconducibili a specifiche fragilità, ovvero: -minori vittime di tratta; minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata (DS); - minori con disagio mentale (DM); -minori portatori di vulnerabilità ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 142/2015.

Per i destinatari che presentano le suddette vulnerabilità sarà necessario attivare le misure specialistiche più idonee per gestirle in modo da assicurare ad ogni minore un'effettiva protezione e tutela.

Il servizio è svolto da uno psicologo iscritto all'albo.

6. Corsi di lingua italiana.

Il servizio è finalizzato a facilitare l'apprendimento della lingua italiana, sia scritta che parlata e consiste nell'orientamento all'apprendimento della lingua italiana e primissima alfabetizzazione, attraverso personale con formazione specifica e in spazi dedicati. Il servizio è organizzato in modo da assicurare la concreta fruibilità dello stesso in relazione al numero dei beneficiari ed ha il fine di fornire ai MSNA gli strumenti essenziali per la comunicazione e l'interazione con il contesto sociale di accoglienza, in raccordo con i servizi pubblici

scolastici e i CPIA. Nel caso in cui il servizio sia prestato all'esterno della struttura, l'ente gestore concorda i tempi e le modalità di erogazione con il soggetto erogatore.

Il servizio è complementare e, quindi, non sostitutivo dell'insegnamento svolto presso i CPIA o la scuola dell'obbligo. Il gestore dovrà, pertanto, provvedere senza indugio all'iscrizione del MSNA presso l'istituto scolastico di riferimento, anche se in attesa di rilascio del permesso di soggiorno, sostenendo i relativi costi. L'insegnante che opera all'interno del centro dovrà essere validato dal CPIA di riferimento secondo quanto previsto dal protocollo sottoscritto tra la Prefettura, i CPIA 1 e 2 e i gestori dei centri di accoglienza.

7. Servizio di erogazione dei pasti

Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (C.d. pacchetto igiene) e alle procedure di autocontrollo (HACCP).

8. Servizio di lavanderia

Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti.

9. Servizio di trasporto

Il servizio assicura con mezzi e personale idoneo della struttura individuati dall'ente gestore:

Ufficio Territoriale del Governo

- il trasferimento dei MSNA dai luoghi di arrivo/rintraccio e ingresso presso le strutture di accoglienza. L'aggiudicatario dovrà effettuare il trasferimento dei MSNA sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno/Prefettura;
- il trasferimento dei MSNA verso soluzione di accoglienza dedicata. L'aggiudicatario dovrà effettuare il trasferimento dei MSNA sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno/Prefettura/SAI;
- l'accesso dei MSNA ai servizi di trasporto pubblico laddove presenti (scuolabus, bus di linea, ecc.), nonché l'eventuale trasporto anche privato nei casi in cui il MSNA debba essere accompagnato (Questura, Servizi Sanitari, Commissione Territoriale, ecc.);
- il trasporto dei MSNA presso i luoghi dove si svolgono le attività sportive, ludiche, scolastiche e di formazione ove non sia disponibile il servizio di trasporto pubblico o sia previsto a orari non idonei.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP.
2. E' inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione del centro, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.
3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN), gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di

patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

4. Valutazione dello stato di salute di ciascun minore, anche attraverso l'identificazione precoce dei loro bisogni di salute;
5. Interventi di assistenza sanitaria per la diagnosi e la cura di eventuali problematiche di natura fisica e/o psico-sociale compatibilmente con la permanenza all'interno dei centri, al fine di garantire la continuità assistenziale;
6. Dotazione di kit sanitari con i medicinali di prima necessità, nonché DPI, ove previsto;
7. Gli interventi di assistenza sanitaria e supporto psico-sociale dovranno essere concordati con il Servizio sanitario regionale, anche tramite protocolli di presa in carico della salute del MSNA, sia fisica sia psichica, che coinvolga i competenti servizi sanitari territoriali.
8. Per ciascun ospite dovrà essere compilata la scheda sanitaria prevista all'interno della Cartella personale del minore. La scheda sanitaria è aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. I dati sanitari relativi ai MSNA sono custoditi nella struttura, nel rispetto delle norme sulla tenuta dei dati sensibili. Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito all'interno della struttura e fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti, secondo lo strumentario (Allegato D). Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati al MSNA i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria.
9. In ogni trasferimento del MSNA o cambiamento dell'ente gestore, occorre assicurare la continuità terapeutica.

Ufficio Territoriale del Governo

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, il trasporto e la consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- effetti lettereschi;
- prodotti per l'igiene personale;
- kit di primo ingresso (vestiario, con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa, e scheda telefonica);
- pocket money;
- materiale didattico per i corsi di lingua italiana di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) n. 6, nonché materiale scolastico e ludico.

Articolo 3

Preparazione e fornitura di pasti

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 1 bis). L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (C.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente all'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.

2. Nelle strutture in cui sono installate cucine conformi ai requisiti fissati dalla normativa in materia, il servizio è assicurato, nel rispetto delle condizioni igieniche, attraverso la preparazione dei pasti da parte di figure professionali a ciò preposte e la somministrazione in loco. Nei casi in cui le non siano dotate dei requisiti sopra menzionati, i pasti saranno forniti da terzi; è in ogni caso nella facoltà dell'ente gestore avvalersi della fornitura esterna dei pasti anche nel caso in cui le strutture siano dotate di cucine adatte alla preparazione dei pasti in loco. In tali casi, ai fini del corretto svolgimento del servizio, il direttore responsabile della struttura, di cui all'articolo 6, consegna quotidianamente al soggetto incaricato del servizio di fornitura dei pasti, che ne rilascia ricevuta, la richiesta di pasti per il giorno successivo, in relazione alle presenze preventivate, comprese le eventuali assenze dai pasti.
3. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
4. La Prefettura può richiedere variazioni al menù nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti della struttura o a seguito di forme di consultazione.
5. I pasti o/e le derrate sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore. La distribuzione dei pasti è effettuata dal personale dell'Ente gestore nei locali adibiti ad uso mensa, ad orari prestabiliti, eventualmente articolando il servizio secondo turni. E' impedito il consumo dei pasti negli alloggi, salvo casi particolari autorizzati dal personale delle strutture.

L'aggiudicatario provvede a svolgere le seguenti attività:

- a. *in caso di gestione interna del servizio relativo all'erogazione dei pasti:*
 - acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, loro stoccaggio con assunzione del rischio del loro naturale deterioramento;
 - preparazione dei pasti presso le cucine della struttura (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno della struttura) a mezzo di personale dotato di tutti i prescritti requisiti;
- b. *in caso di fornitura di pasti da un soggetto terzo esterno:*

Ufficio Territoriale del Governo

- controllo dei pasti forniti. In tal caso i pasti dovranno essere confezionati in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza. Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature.

In ogni caso deve essere assicurato

- riassetto dei locali coinvolti nelle attività di preparazione/distribuzione/consumo dei pasti, lavaggio delle stoviglie, dell'utensileria e di quant'altro utilizzato per la preparazione/distribuzione/consumo dei pasti e la fornitura di tutto il materiale occorrente (detersivi, disinfettanti, ecc.);
- fornitura di tovaglioli, tazza o bicchiere e piatti e set di posate;
- richiesta e gestione di tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi previsti dalla normativa vigente per le attività di preparazione dei pasti / il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (C.d. pacchetto igiene). **Articolo 4**

Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Il servizio comprende:
 - a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
 - b) pulizia e disinfezione degli uffici;
 - c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
 - d) raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
 - e) smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta previ accordi tra la Prefettura e gli enti locali; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
 - f) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
 - g) raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
 - h) cura delle aree verdi.
2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata tabella "Pulizia e igiene ambientale" (Allegato B).
3. I servizi sono espletati a cura dell'ente gestore.

Articolo 5 Personale

1. Nell'ambito dell'appalto dovrà operare una équipe multidisciplinare costituita da esperti del settore, i cui profili sono indicati nell'Allegato A, in modo da assicurare servizi omogenei per tutte le strutture di accoglienza.
2. L'Ente gestore deve garantire adeguate modalità organizzative e l'ideale gestione del gruppo multidisciplinare, attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento professionale e formazione, momenti di verifica e valutazioni del lavoro.
3. Il Direttore ed il personale del centro devono essere dotati di idonea competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere.
4. Tutte le figure professionali impiegate nell'appalto sono soggette all'obbligo di riservatezza

Ufficio Territoriale del Governo

- sui dati e sulle informazioni riguardanti i MSNA, anche dopo che gli stessi hanno cessato gli incarichi.
5. Ciascuna proposta dovrà assicurare la formazione degli operatori coinvolti per garantire un aggiornamento costante e continuativo dell'équipe multidisciplinare.
 6. L'aggiudicatario deve garantire la massima collaborazione alle attività di formazione/informazione che saranno eventualmente proposte dalla Prefettura e/o dalle altre Autorità competenti.
 7. Nello svolgimento dei propri compiti e nei rapporti con gli ospiti, l'équipe multidisciplinare tiene conto dell'età, del grado di autonomia e della maturità dei minori stranieri non accompagnati accolti.
 8. Gli aggiudicatari, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all'appalto, si impegnano a comunicare prima della stipula del contratto e poi a cadenza settimanale, tramite invio

all'indirizzo asilo.pref_alessandria@interno.it ogni lunedì del mese, il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari.

9. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
10. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A.
11. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
12. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella in Allegato A.
13. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere.
La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta agli aggiudicatari di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.
14. Gli aggiudicatari riconoscono alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.
15. Il personale deve svolgere la propria attività lavorativa in presenza presso il centro di accoglienza. Eventuale attività da remoto potrà essere prevista per periodi limitati e svolta previo assenso della Prefettura valutate le motivazioni fornite dal gestore.

Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 6

Direttore del centro

1. L'ente gestore nomina un direttore responsabile della struttura come unico referente nei confronti della Prefettura e si impegna a comunicarne tempestivamente alle Autorità competenti il nominativo.
2. Il direttore responsabile della struttura **sovraintende** al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza, segnalando tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

Provvede pertanto:

- a. all'elaborazione e all'adozione del regolamento interno della struttura, di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno del 1° settembre 2016, e ai suoi aggiornamenti secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
- b. alla vigilanza sull'osservanza del suddetto regolamento da parte degli operatori e degli ospiti della struttura;
- c. a sovrintendere al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente schema di capitolato all'intero delle strutture;
- d. a segnalare tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidano negativamente sulla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato;
- e. alla designazione dei referenti delle singole strutture in cui si svolgono le attività previste dall'appalto che possono, eventualmente, coadiuvarlo nelle attività di sua competenza;
- f. alla supervisione e coordinamento delle attività;
- g. al raccordo periodico con i servizi sociali del comune dove è ubicata la struttura;
- h. ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
- i. a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- j. ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura;
- k. al raccordo con le Autorità competenti per garantire, nel superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei trasferimenti disposti dal Ministero dell'Interno;
- l. alla comunicazione mensile alla Prefettura in ordine alle attività svolte e informazione tempestiva, alla medesima, su eventuali criticità emergenti.

Articolo 7

Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici

Ufficio Territoriale del Governo

- locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute — Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- L'ente gestore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 11, del D.LGS 36/2023.
 1. L'ente gestore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
 2. L'ente gestore garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
 3. E' a carico dell'ente gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
 4. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
 5. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dall'ente gestore e l'Amministrazione.

Articolo 9
Beni immobili

1. L'ente gestore mette a disposizione la struttura, **destinata in via esclusiva all'accoglienza dei MSNA**, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.
2. La struttura, la cui capienza massima è di 25 posti, deve essere ubicata in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso ai servizi pertinenti e alla vita sociale del territorio (servizi pubblici, scuola, assistenza sanitaria, assistenza legale).
3. La struttura proposta dovrà essere disponibile entro 5 giorni dalla data di stipula del contratto. Entro il medesimo termine l'ente gestore dovrà produrre le certificazioni comprovati l'idoneità della stessa sotto il profilo urbanistico, igienico-sanitario e di sicurezza.
4. La struttura proposta dovrà prevedere spazi personali. La ripartizione interna degli spazi deve essere articolata nel modo seguente:
 - a. Spazi personali: camere da letto, in numero proporzionale alle persone accolte (massimo 4 persone per stanza) avendo cura di garantire una superficie non inferiore a:
 - 1 posto letto mq 9;
 - 2 posti letto mq 14;
 - 3 posti letto mq 20;

Ufficio Territoriale del Governo

- 4 posti letti mq 24.

La struttura deve essere dotata di servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti (1 servizio ogni 6 MSNA), dotati di serratura, accessibili tutti i giorni 24 ore su 24 e proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari e alla presenza mista di genere.

b. Spazi comuni:

- La struttura deve poter disporre dei seguenti spazi:
- Soggiorno/sala da pranzo (la struttura deve garantire che tutti i MSNA abbiano la possibilità di consumare i pasti in uno spazio appositamente destinato allo scopo);
 - Cucina. Qualora si utilizzi un servizio di catering con consegna dei pasti, la cucina può essere sostituita con un angolo cottura;
 - Lavanderia (il numero di lavatrici e di asciugatrici deve essere tale da permettere ai MSNA di fare il bucato almeno una volta alla settimana);
 - Bagno per gli operatori;
 - Sala per incontri personali e di gruppo; - Presidio medico.
6. Tutti gli impianti della struttura (elettrico, idrico, climatizzazione/riscaldamento etc) devono essere pienamente efficienti e funzionanti in conformità alle previsioni di legge.
 7. Gli arredi e le suppellettili devono consentire ottimali condizioni di vivibilità ed essere idonei alla tipologia di sicurezza.
 8. I locali devono essere attrezzati per la lettura, la conversazione e, in genere, per le attività ricreative e di tempo libero.
 9. La struttura deve garantire la presenza di apparecchiature per le comunicazioni e servizi di comunicazione (es. apparecchio telefonico almeno per questioni procedurali, legali, mediche o scolastiche/ accesso a Internet/, presenza nelle camere da letto di prese per caricare dispositivi elettronici).
 10. L'ente gestore garantisce un adeguato mantenimento dei beni nel rispetto della salubrità e dell'igiene degli ambienti. Il corretto funzionamento della struttura, dei suoi arredi e delle apparecchiature deve essere verificato regolarmente dall'ente gestore, che effettua tempestivamente e con la dovuta accuratezza le riparazioni e le sostituzioni necessarie all'interno della struttura.
 11. L'aggiudicatario, per il tramite del direttore responsabile della struttura, si impegna a mantenere in perfetta efficienza i locali adibiti all'accoglienza ed all'assistenza e a porre in essere tutte le azioni necessarie per sottoporre a periodica manutenzione tutti i locali e relativi impianti secondo la normativa vigente.

Articolo 10

Aggiudicazione dell'appalto

L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2, lettera a), del decreto legislativo 36/2023, secondo i criteri di cui agli allegati che fanno parte integrante del presente capitolato tenendo conto della stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza di cui all'Allegato B.

Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 11

Determinazione dell'importo del contratto di appalto

1. L'importo a base d'asta è pari ad € 60,00 pro-capite pro-die, comprensivo del kit di primo ingresso (vestiario), oltre IVA se dovuta.
2. Nell'importo *pro capite pro die* sono compresi il rimborso *una tantum* della scheda telefonica di € 5,00 (pari ad € 0,027 pro-capite e pro-die) ed il rimborso di € 2,50 del pocket money giornaliero non soggetti a ribasso.
3. L'Amministrazione corrisponderà all'aggiudicatario l'importo *pro-capite e pro-die* calcolato sulla base delle effettive presenze registrate nel periodo di esecuzione del servizio e corrisponderà i rimborsi della scheda telefonica e del pocket money nei limiti delle effettive erogazioni.
L'importo massimo del contratto d'appalto è determinato dal prezzo complessivo *pro-capite pro-die* moltiplicato per il numero dei posti e per la durata del contratto
5. L'aggiudicatario prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

Articolo 12

Cauzione

L'aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare la garanzia definitiva prevista dall'articolo 117 del decreto legislativo 36/2023 sull'importo contrattuale.

Articolo 13

Eventuali modifiche dei contratti e obbligo del quinto

1. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell'applicazione del precedente comma.

Articolo 14

Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 6 mesi non rinnovabili. E' fatta salva la facoltà di prorogare la durata del contratto nei limiti e alle condizioni prescritte dall'art. 120, commi 10 e 11, del D. LGS. 36/2023.

Articolo 15

Sospensione degli effetti del contratto

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente

Ufficio Territoriale del Governo

periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.

Articolo 16**Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art.119 del decreto legislativo 36/2023.
2. L'aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Prefettura, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo 119 del decreto legislativo 36/2023, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell' 'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Prefettura revocherà l' 'autorizzazione.
4. L'aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali appositamente ha dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. da 94 a 95 del decreto legislativo 36/2023.
5. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
6. L'aggiudicatario rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del decreto legislativo 36/2023.
8. Il Ministero dell'interno e la Prefettura sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'interno e la Prefettura da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

Articolo 17**Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto**

1. L'ente gestore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la

Ufficio Territoriale del Governo

continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. L'ente gestore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto. A tal fine provvede a stipulare apposita copertura assicurativa con adeguato massimale.

Articolo 18

Il direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. In particolare, il direttore dell'esecuzione:
 - a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
 - b) nei casi previsti dall'articolo 17, commi 8 e 9, del decreto legislativo 36/2023, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
 - c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 36/2023;
 - e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;
 - f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 36/2023;
 - g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
 - h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
 - i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
 - j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP

- delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento; k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni;
2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall'ANAC.

Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 19

Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall'art. 9 del presente capitolato;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli ospiti all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai MSNA;
 - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno — Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

Articolo 20

Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

1. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e

Ufficio Territoriale del Governo

dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Articolo 21 Penali

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
3. La Prefettura, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 22

Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 122 del decreto legislativo 36/2023 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
 - a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
 - b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 6, del presente capitolato;
 - c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli MSNA;

- d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
- e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
- f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;
- g) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- h) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
- i) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli dal 94 al 98 decreto legislativo 36/2023, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.

Ufficio Territoriale del Governo

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 36/2023, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 23

Esecuzione in danno

1. La Prefettura, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Articolo 24

Corrispettivi

1. Il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro, in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze, ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura.

Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro. E' fatto salvo quanto previsto, nel caso di ricoveri ospedalieri, dalle specifiche tecniche allegate.

L'importo addebitato per ciascuna mensilità alla Prefettura è pari al numero complessivo delle presenze mensili moltiplicato per l'importo pro capite e pro die di aggiudicazione. A detto

importo si sommano i rimborsi della scheda telefonica e del pocket money nei limiti delle effettive erogazioni in favore degli ospiti, come risultati dai registri dei beni

2. E' altresì previsto il rimborso del monte orario riferito al presidio medico indicato nelle specifiche tecniche sulla base di specifica rendicontazione secondo le tariffe previste dal CCNL.

Articolo 25

Fatturazione e Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 24 dovrà essere fatturato in rate mensili posticipate.
2. Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello *split payment* previsto

Ufficio Territoriale del Governo

dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

3. L'ente gestore trasmette alla Prefettura, mensilmente, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. In conformità al decreto interministeriale Interno — Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
 - a) l'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata nelle modalità informatiche indicate dalla Prefettura:
 - il registro delle presenze degli ospiti;
 - il rendiconto dei beni forniti firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
 - la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
 - la copia del registro del pocket money timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
 - il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti; - il rendiconto dei pasti ordinati e consegnati, laddove previsto;
 - copia del registro ove vengono annotate quotidianamente le prestazioni effettuate. - il rendiconto dei costi sostenuti;
 - la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
 - i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
 - l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
 - le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.
5. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.



6. Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.
7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
8. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Prefettura.
9. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii.
10. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Ufficio Territoriale del Governo

11. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Articolo 26

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
 - a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
2. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato.

Articolo 27

Recesso dal contratto

1. La Prefettura può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123 del decreto legislativo 36/2023.
2. La Prefettura può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.
3. In caso di recesso per giusta causa, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 28

Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. L'aggiudicatario non può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto.
2. E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo

Ufficio Territoriale del Governo

36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.

3. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 29

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 30



Patto di integrità

1. Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

ALLEGATI:

- Specifiche tecniche CAS MSNA-Allegato 1-bis
- Tabella dotazione minima del personale- Allegato A
- Tabella pulizia e igiene ambientale- Allegato B
- Cartella personale del MSNA- Allegato C
- Strumentario sanitario Allegato- D